



GN/am

Verona, 09/05/2012

Prot. 23195
Tit. I/3.1

*Ai Signori
Presidi di Facoltà
Direttori di Dipartimento
Direttori dei Centri d'Ateneo
Direttori delle Biblioteche
Al Responsabile dell'Area Ricerca di Ateneo
LORO SEDI*

*e p.c. Segretari dei Centri di Responsabilità Amministrativa
LORO SEDI*

OGGETTO: Partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca ex art. 18 c. 5 Legge 240/2010 (Legge Gelmini). Aggiornamento a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 09/02/2012 n. 5 convertito, con modificazioni, in L. 04/04/2012 n. 35 (pubblicato in G.U. 06/06/2012 n. 82, S.O).

Si fa seguito alla precedente circolare prot. 8108 del 22/902/2011 di pari oggetto, per rendere noto che il D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, in L. 04/04/2012 n. 35, ha introdotto importanti modifiche all'art 18 comma 5 della L. 240/2010 (Legge Gelmini) in tema di partecipazione ai gruppi di ricerca.

Si riporta il test dell'articolo nella nuova versione modificata dalla norma in oggetto:

"5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente:

- a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato;*
- b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22;*
- c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative;*
- d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23;*
- e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università e a soggetti esterni purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;*
- f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.*

6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi."



Da un'attenta disamina dell'attuale testo dell'art. 18 c.5 in parola si evince dunque che tra i soggetti titolati a partecipare ai gruppi di ricerca sono nuovamente riammessi anche i **titolari di borsa di ricerca bandite sulla base di specifiche convenzioni, purché tali borse siano sostenute da finanziamenti esterni, pertanto senza oneri finanziari per gli atenei, sia pur con bandi emanati dagli stessi.** E' stato quindi rimosso dal testo originale il blocco dell'attivazione del bando per borse di ricerca, prima illegittimo.

Sarà pertanto possibile, se un'azienda fornisce il finanziamento per una borsa di ricerca ad un soggetto laureato per lo svolgimento di specifiche attività di ricerca, l'attivazione di un bando da parte dell'Ateneo per il conferimento di una borsa di ricerca.

L'attivazione delle borse in parola è disciplinata dal rispettivo regolamento di Ateneo previgente.

L'Ufficio Coordinamento Centri di Responsabilità dell'Ateneo (Dott.ssa Antonella Merlin, tel 8060, e-mail antonella.merlin@univr.it) rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti ed aggiornamenti in materia.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Antonio Salvini